

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN VARIE DISCIPLINE

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

la Fondazione Scarpari Forattini, con sede in Schivenoglia (MN) in Via Garibaldi, 25 – C.F. 80017860208 - P. IVA 01317830204 - rappresentata nei modi di legge dal Presidente Gianfranco Caleffi, di seguito denominata Fondazione

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- la Fondazione è interessata a rinnovare la convenzione con l'Azienda per l'acquisizione di consulenze specialistiche, nell'ambito delle discipline di fisioterapia, gastroenterologia per sostituzione PEG, infettivologia, logopedia, nefrologia, pneumologia e psichiatria;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale, regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Dirigenti Medici ed il personale infermieristico saranno individuati dai Direttori delle rispettive Strutture ed effettueranno gli accessi al di fuori dell'orario di servizio, assolti prioritariamente i compiti istituzionali della propria Struttura di afferenza;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per il personale medico ed infermieristico individuati, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

L'Azienda si impegna a garantire alla Fondazione, nei termini e secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione, attività specialistica in consulenza tramite dirigenti medici e personale del Comparto in favore degli ospiti della Fondazione.

La consulenza si svolgerà mediante accessi durante i quali, in base alle esigenze del paziente, verrà svolta la seguente attività:

- consulenza pneumologica;
- sostituzione della cannula tracheale
- controllo dei ventilatori
- consulenza di logopedia
- consulenza di fisioterapia
- valutazione dello stato nutrizionale e sostituzione PEG
- consulenza psichiatrica
- consulenza infettivologica
- consulenza nefrologica

Per ogni accesso dello specialista è prevista la valutazione di un numero massimo di 2 pazienti.

Art. 2 (Sede e modalità di erogazione delle prestazioni)

L'attività in favore della Fondazione verrà svolta da medici specialisti e personale infermieristico provenienti dagli ambiti di fisiatria, gastroenterologia per nutrizione clinica, infettivologia, logopedia, nefrologia, pneumologia e psichiatria.

Le attività si svolgeranno presso la sede della Fondazione, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio.

La programmazione degli accessi verrà definita d'intesa tra i Direttori delle Strutture Complesse interessate e il referente designato dalla Fondazione nel rispetto delle esigenze dell'Azienda.

Art. 3 (Strutture e mezzi)

La Fondazione si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Per la prestazione di sostituzione della cannula tracheale la Fondazione dovrà rendere disponibili i seguenti presidi sanitari:

- n. 2 camici protettivi monouso in TNT
- n. 1 telino chirurgico impermeabile sterile
- n. 2 paia di guanti chirurgici sterili in neoprene senza polvere misura 7.5
- n. 1 siringa sterile da 10 ml
- n. 2 confezioni di garze sterili in TNT
- gel lubrificante (lidocaina cloridrato 1% per uso chirurgico)
- soluzione di iodopovidone (iodio al 10%)
- n. 1 cannula tracheale dello stesso modello in sito al paziente.

Per le prestazioni di gastroenterologia l'Azienda si impegna a fornire la sonda a PEG a palloncino in caso di sostituzione di PEG.

Art. 4 (Rapporti economici)

Per l'attività prestata la Fondazione corrisponderà all'Azienda i seguenti importi:

Fisiatria:

- personale medico € 100,00 ad accesso

Gastroenterologia:

- personale medico per valutazione dello stato nutrizionale: € 100,00 ad accesso per ogni singola consulenza
- sostituzione PEG: € 100,00 per ciascun intervento
- fornitura sonda PEG a palloncino: € 36,40/fornitura

Logopedia:

- personale del comparto € 60,00 ad accesso

Malattie Infettive

- personale medico € 100,00 ad accesso

Nefrologia:

- personale medico € 100,00 ad accesso

Pneumologia:

- personale medico: € 100,00 per ciascuna prestazione erogata
- personale infermieristico: € 60,00 per ciascuna prestazione erogata

Psichiatria:

- personale medico € 100,00 ad accesso

Per ogni accesso è previsto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente nel tempo.

Gli importi indicati si intendono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

La Fondazione registrerà gli accessi e le presenze del Professionista.

Con cadenza mensile la Fondazione trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dal Professionista alla Struttura Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda (email: aclip@asst-mantova.it) utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 (Assicurazione)

La Fondazione garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione dai Professionisti dell'Azienda.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e la Fondazione dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679. Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 (Decorrenza e validità)

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Il Dirigente Medico interessato dovrà interrompere la sua prestazione in mancanza degli appositi atti.

Art.9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora, per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 9 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 10 (Riserve di legge)

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 11 (Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 12 (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Fondazione Scarpari Forattini Onlus
Il Presidente
Sig. Gianfranco Caleffi
